

CAMERA DEI DEPUTATI N. 938

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati VILLA RUGGERO, GUERRIERI FILIPPO e SCARASCIA

Presentata il 13 marzo 1959

Conversione in pensione di guerra delle rendite corrisposte per causa di guerra da Istituti assicuratori infortuni sul lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Vi è certamente noto che, nell'ultimo conflitto, l'offesa aerea colpì anche opifici industriali in attività e che, durante le ostilità e subito dopo la cessazione di queste, non furono purtroppo rari i casi di infortuni sofferti da marittimi o da operai addetti al rastrellamento in mare e in terra di mine.

Si costituì così una speciale categoria di invalidi e di congiunti di caduti di guerra, il cui infortunio è legato ad un rapporto di lavoro.

Nella carenza della legislazione pensionistica di guerra in materia, il problema del risarcimento del danno sofferto da questa categoria fu necessariamente risolto considerando l'infortunio come avvenuto sul lavoro. A tale soluzione, il legislatore fu indubbiamente indotto anche dalla considerazione dello stato di indigenza in cui versava la totalità degli infortunati e dalla loro necessità di un pronto ed immediato soccorso.

Con la successiva legge 3 marzo 1949, n. 52, fu disposto che le rate di rendita, compresi gli accessori integrativi, pagate e da pagare dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I. N. A. I. L.), dalle Casse mutue marittime Tirrena, Adriatica e Meridionale per gli infortuni e le malattie, a invalidi permanenti ed a superstiti, *in dipendenza di infortuni determinati da rischio di guerra*, fossero a carico dello Stato e ne fu altresì disposto il rimborso ai predetti Enti. Al riguardo fu iscritta co-

stantemente nel bilancio del Ministero del tesoro la spesa di 900 milioni per ciascun esercizio finanziario (voce 540 del bilancio).

Dai dati rilevati presso gli Enti nominati, risulta che trattasi complessivamente di n. 1.856 beneficiari di rendita diretta (mutilati e invalidi) e di n. 5.771 beneficiari di rendita indiretta (superstiti di caduti).

Successivamente, con l'entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, la materia fu regolata in termini precisi e definitivi, nel senso che fu riconosciuto (articolo 10) il diritto alla pensione o all'assegno di guerra a tutti i « cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti *per qualsiasi fatto di guerra* che ne sia stata la causa violenta, diretta ed immediata della invalidità o della morte »; prevede la stessa legge che la norma si applicava « anche nel caso della esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infortunato dallo Stato o da Enti pubblici o da ditte private » (articolo 11, primo capoverso) e concesse a coloro che fruissero di « indennità dovute in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, di optare tra l'indennità stessa o la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra » (articolo 11, secondo capoverso).

Avvenne in realtà che alcuni optarono per la pensione di guerra, altri, specialmente

per ignoranza della legge, continuarono a percepire la rendita erogata dallo Stato attraverso gli Istituti assicuratori.

Non vi è dubbio che tale situazione di fatto è anormale, perché divide una categoria di cittadini che hanno subito danno nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in due sottocategorie: quelli fruanti di pensione di guerra e quelli fruanti di rendita da infortunio sul lavoro, con conseguente diverso trattamento morale.

La presente proposta di legge si propone di ricondurre alla normalità tale situazione con la abolizione dell'istituto della rendita da infortunio sul lavoro e con l'applicazione pura e semplice nei confronti dei beneficiari della rendita stessa della cennata norma dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Da un punto di vista morale, la presente proposta di legge merita l'approvazione del Parlamento perché intende porre sullo stesso piano e adottare lo stesso doveroso riguardo per le vittime civili di guerra che hanno sofferto danno per fatto di guerra, senza umilianti e ingiustificabili discriminazioni. Ed

in questo senso specialmente sono indirizzate le giuste aspirazioni della categoria.

Dal punto di vista finanziario, la proposta di legge merita ugualmente l'approvazione del Parlamento, perché mentre da una parte comporterà il risparmio del rilevante onere dovuto dallo Stato alle attuali quattro gestioni delle rendite (I. N. A. I. L., Cassa marittima tirrena, Cassa marittima adriatica, Cassa marittima meridionale), da altra parte non comporta nessun altro onere a carico del bilancio del Ministero del tesoro che sopporta già, come sopra abbiamo visto, la spesa di 900 milioni all'anno.

Nella specie si tratta soltanto della trasposizione di una voce da un capitolo ad un altro del bilancio.

Dal punto di vista tecnico, l'approvazione della presente proposta di legge si impone, perché il passaggio delle pratiche dagli Istituti assicuratori alla Direzione generale delle pensioni di guerra non comporta nuovi oneri per istruttorie e accertamenti, trattandosi di pratiche già istruite e complete di ogni elemento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai beneficiari di rendite previste dagli articoli 12 e 13 della legge 3 marzo 1949, n. 52, in dipendenza di infortuni determinati da fatto di guerra e attualmente corrisposte dagli Istituti assicuratori per infortuni sul lavoro (I. N. A. I. L., Cassa marittima tirrena, Cassa marittima adriatica, Cassa marittima meridionale) è concessa in sostituzione pensione, assegno o indennità di guerra di cui all'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore col 1° del terzo mese successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e da tale data cesserà il pagamento delle corrispondenti rendite da parte dei predetti Istituti.